



Take it and shape it!

La nuova legge tedesca sugli imballaggi di vendita

DAL 1 GENNAIO 2019

LE PRINCIPALI MODIFICHE PER
PRODUTTORI E COMMERCIANTI



LE PIU IMPORTANTI DISPOSIZIONI DELLA NUOVA LEGGE

Il 1 gennaio 2019 la nuova legge ("VerpackG") sostituisce l'attuale decreto sugli imballaggi in Germania. Coinvolgerà **ogni produttore ai sensi della legge, ovvero ogni distributore che immette un prodotto confezionato sul mercato tedesco per la prima volta**. Quindi non riguarda solo i produttori tedeschi di beni imballati ma anche importatori e commercianti che effettuano vendite on-line. Non esiste una soglia minima per le piccole imprese.

Per i distributori di prodotti imballati risultano sia dei cambiamenti come anche delle nuove norme e dei nuovi obblighi.

In appreso,  sta per obblighi e  per informazioni



» PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA PER PRODOTTORI E DISTRIBUTORI

Tutti gli imballaggi di vendita primari e secondari i quali contengono merci che finiscono tipicamente presso il consumatore finale privato devono partecipare ad un sistema duale il quale copre l'intero territorio nazionale (obbligo di garantire la raccolta differenziata attraverso la partecipazione ad un sistema duale). È vietata la distribuzione di imballaggi che non partecipano legalmente ad un sistema duale.



» REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA PER PRODOTTORI

Ogni produttore è obbligato a registrarsi presso l'ente Centrale del Registro ("Zentrale Stelle = ZS") prima della prima messa in circolazione. La registrazione sarà probabilmente possibile a partire dall'estate 2018 on-line all'indirizzo **www.verpackungsregister.org**.

La registrazione presso l'ente Centrale del Registro richiede fra l'altro le indicazioni seguenti:

- Nome e dati di contatti completi dell'impresa
- Codice di identificazione nazionale, compreso il codice fiscale europeo o nazionale del produttore
- Nome del marchio sotto il quale il produttore

immette i suoi imballaggi di vendita sul mercato tedesco

- Dichiarazione che l'obbligo della partecipazione ad un sistema duale è stato rispettato
- Dichiarazione che tutte le informazioni fornite sono veritiere



» **PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA AD UN SISTEMA DUALE**

Indicando il numero di registrazione, i produttori devono poi concludere il contratto con un sistema duale, ad esempio con “Der Grüne Punkt”, a partire dell'anno 2019.



» **DATI AGGIUNTIVI DA RIPORTARE ALL'ENTE CENTRALE DEL REGISTRO**

I dati sugli imballaggi di vendita riportati dal produttore nell'ambito dell'adempimento del suo obbligo di partecipare ad un sistema duale devono essere anche comunicati immediatamente all'ente Centrale del Registro – almeno:

- Numero di registrazione
- Tipo di materiale e quantità degli imballaggi partecipanti
- Nome del sistema duale al quale gli imballaggi partecipano
- Periodo della partecipazione al sistema di recupero

Nota: Non devono essere incaricati terzi con la registrazione secondo § 9 della legge sugli imballaggi (“VerpackG”) o con la dichiarazione dei dati secondo § 10 VerpackG (cfr. § 33 VerpackG)!



REGISTRAZIONE DELL'ENTE CENTRALE DEL REGISTRO

Il nuovo ente Centrale del Registro – una fondazione di diritto privato – è responsabile fra l'altro dell'adempimento degli incarichi seguenti:

- Registrazione dei produttori prima della prima messa in circolazione di merce confezionata sul mercato tedesco
- Ricevimento di dati riportati dai produttori e dai sistemi duali
- Deposito delle dichiarazioni di completezza (cosiddetta “Vollständigkeitserklärung”)
- Istituzione di un registro di revisori (esperti, revisori dei conti, consulenti fiscali, contabili committenti)

Per ulteriori informazioni relative all'ente Centrale del Registro, consultare il sito web www.verpackungsregister.org.



» AUMENTO AMBIZIOSO DEL TASSO DI RICICLAGGIO

I tassi di riciclaggio legali sono stati aumentati per tutti i tipi di materiali. Il raggiungimento di questi tassi deve essere verificato ogni anno da parte dei sistemi duali nell'ambito della verifica dei flussi di materiale ("Mengenstromnachweis").




Figura: Aumento dei tassi di riciclaggio



» DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA

La procedura della dichiarazione di completezza e della soglia minima rimane immutata (§ 11, capoverso 4 VerpackG). Le norme seguenti sono nuove:

- Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione di completezza dal 1^o al 15 maggio
- Controllo della dichiarazione di completezza effettuata solo da esperti, revisori dei conti, consulenti fiscali, contabili committenti registrati
- Detrazioni a causa di merci deteriorate o invendibili devono essere indicate e l'adempimento delle prescrizioni del recupero degli imballaggi deve essere confermato separatamente



» ESTENSIONE DELLA CAUZIONE OBBLIGATORIA

Le modifiche riguardanti la cauzione obbligatoria su alcuni tipi di contenitori di bibite si limitano essenzialmente all'estensione della cauzione obbligatoria sui nettari di frutta e di verdura gassificati e all'introduzione dell'obbligo di etichettatura "MONOUSO" o "RIUTILIZZABILI" sugli scaffali dei negozi dei distributori finali.



» INCENTIVI PER PRODUTTORI PER L'USO DI IMBALLAGGI ECOLOGICAMENTE VANTAGGIOSI E RICICLABILI


I sistemi di recupero devono creare incentivi per l'utilizzazione di materiali riciclati, di materie prime rinnovabili e di materiali che possono essere riciclati per un percentuale superiore. Questi incentivi devono essere considerati presso il calcolo dei costi per la partecipazione. Ciò significa che a medio termine, il calcolo deve essere fissato secondo la compatibilità con criteri ecologici.

Der Grüne Punkt sarà lieto di fornirVi assistenza e consulenza per quanto riguarda la costruzione, lo sviluppo e l'ottimizzazione dei Vostri imballaggi secondo criteri di compatibilità ambientale e l'utilizzazione di materiali riciclati di alta qualità. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito web <http://www.gruener-punkt.de/de/leistungen/design4recycling.html>

SIETE PRODUTTORI DI IMBALLAGGI DI VENDITA CHE DEVONO ESSERE PARTICIPATI IN UN SISTEMA DI RECUPERO?

Siete produttori/distributori di imballaggi di vendita che finiscono tipicamente presso il consumatore finale privato*?

I VS. OBBLIGHI DURANTE LA PRIMA REGISTRAZIONE:



1

Registrazione on-line presso l'ente Centrale del Registro su www.verpackungsregister.org

Non è autorizzata la cessione a terzi!

2

Partecipazione ad un sistema di recupero e. g. in Der Grüne Punkt

3

Dichiarazione immediata dei dati partecipanti nel sistema duale presso l'ente Centrale del Registro



Pubblicazione on-line dei produttori registrati



SISTEMA



Analisi e verifica dei dati

SISTEMA

Regolarmente dal 01.01.2019

Trasmissione immediata delle **informazioni** fatte al sistema duale (comunicazione dei dati)

Solo se i quantitativi eccedono la soglia minima: presentazione della dichiarazione di completezza entro il 15 maggio per l'anno scorso



Analisi e verifica dei dati

SISTEMA

* Definizione secondo § 3 capoverso 8 VerpackG



Ulteriori informazioni

Informazioni aggiornate sulla legge sugli imballaggi si possono trovare anche sul sito web <https://www.gruener-punkt.de/en/services/packaging/german-packaging-act.html>.

Per ulteriori informazioni scriveteci un e-mail a customerservice@gruener-punkt.de.

Il contenuto di questa scheda è basato sulle informazioni attualmente disponibili. Mancano ancora delle definizioni e precisazioni da parte dell'ente Centrale del Registro.

Informazione legale:

Der Grüne Punkt –
Duales System Deutschland GmbH (DSD)
D-51170 Köln
Tel. +49 2203/937-0
www.gruener-punkt.de/en

Responsabile per il contenuto:

Helmut Schmitz

Stato: Agosto 2017